Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 6 del 10 gennaio 1955

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 10 gennaio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Magra e di quello dell'Entella, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Magra e quello dell'Entella sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Magra ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di La Spezia*: Maissana, Varese Ligure, Sesta Godano, Carro, Carrodano, Framura, Levanto, Zignago, Brugnato, Borghetto di Vara, Pignone, Monterosso al Mare, Beverino, Vernazza, Riccò del Golfo di Spezia, La Spezia, Calice al Cornoviglio, Bolano, Castelnuovo di Magra e Ortonovo.

B) *Provincia di Massa Carrara*: Zeri, Pontremoli, Filattiera, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Tresana, Bagnone, Licciana, Comano, Fivizzano, Casola in Lunigiana, Fosdinovo e Carrara.

C) *Provincia di Lucca*: Minucciano.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Entella ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti, tutti in provincia di Genova: Lumarzo, Neirone, Uscio, Moconesi, Cicagna, Favale di Malvaro, Lorsica, Coreglia Ligure, Orero, San Colombano Certenoli, Borzonasca, Mezzanego, Carasco e Nè.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma per il Servizio idrografico di Genova.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: Romita

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Taggia, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Taggia è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Taggia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, numero 959, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia d'Imperia: Triora, Molini di Triora, Carpasio, Baiardo, Montalto Ligure, Badalucco, Taggia, Castellaro e Ceriana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografiia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma per il Servizio idrografico di Genova.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione dei perimetri dei bacini imbriferi montani del Varaita, del Maira, del Tanaro e della Bormida, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i perimetri dei bacini imbriferi montani del Varaita, del Maira, del Tanaro e della Bormida sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Varaita ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti tutti ricadenti nel territorio della provincia di Cuneo: Pontechianale, Bellino, Casteldelfino, Sampeire, Frassino, Melle, Valmala, Brossasco, Isasca, Venasca, Rossana, Costigliole Saluzzo, Piasco e Busca.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Maira ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nella provincia di Cuneo: Acceglio, Prazzo, Canosio, Elva, Marmora, Stroppo, Macra, Celle di Macra, San Damiano Macra, Cartignano, Roccabruna, Dronero, Villar San Costanzo, Montemale di Cuneo, Busca, Castelmagno, Pradleve, Monterosso Grana, Valgrana, Caraglio, Bernezzo e Cervasca.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tanaro ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Cuneo*: comuni di Argentera, Pietraporzio, Sambuco, Vinadio, Aisone, Demonte, Moiola, Valloriate, Gaiola, Rittana, Roccasparvera, Vignolo, Borgo San Dalmazzo, Entracque, Valdieri, Cuneo, Cervasca, Roaschia, Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione, Boves, Peveragno, Briga Alta, Chiusa di Pesio, Beinette, Roccaforte Mondovì, Villanova Mondovì, Pianfei, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Frabosa Soprana, Monastero di Vasco, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Roburent, Vicoforte, Pamparato, Monasterolo Casotto, Torre Mondovì, San Michele Mondovì, Briaglia, Niella Tanaro, Viola, Lisio, Scagnello, Mombasiglio, Battifollo, Ormea, Garessio, Priola, Bagnasco, Nucetto, Perlo, Ceva, Montezemolo, Priero, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Paroldo, Roascio, Igliano, Torresina, Lesegno, Castellino Tanaro, Marsaglia, Roccaciglié, Cigliè, Murazzano, Clavesana, Bonvicino, Belvedere Langhe, Farigliano, Dogliani, Bossolasco, Somano, Serravalle Langhe, Cissone, Roddino, Cerreto Langhe; Arguello, Lequio Berria, Albareto della Torre, Borgomale, Benevello, Rodello, Rocchetta Belbo, Trezzo Tinella, Mango, Cossano Belbo, San Benedetto Belbo, Bosia, Salicetto, Camerana, Mombarcaro, Niella Belbo, Feisoglio, Cravanzana e Castino.

B) *Provincia di Imperia*: comuni di Triora, Mendatica, Cosio d'Arroscia e Pornassio.

C) *Provincia di Savona*: comuni di Massimino e Murialdo.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della Bormida ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Alessandria*: Comuni di Merana, Spigno Monferrato, Pareto, Malvicino, Ponzone, Cartosio, Montechiaro d'Acqui, Denice, Ponti, Castelletto D'Erro, Melazzo, Cavatore, Grognardo, Bistagno, Terzo, Acqui, Alice Bel Colle, Ricaldone, Visone, Morbello, Cassinelle, Molare, Cremolino, Prasco, Morsasco, Trisobbio, Ovada, Belforte Monferrato, Tagliolo Monferrato, Lerma, Casaleggio, Boiro, Mornese, Bosio, Carrosio, Voltaggio, Gavi, e Fraconalto.

B) *Provincia di Asti*: comuni di Serole, Mombaldone, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Cassinasco, Sessame, Monastero Bormida, Rocchetta Palefea, Montabone, Castel Rocchero, Castel Boglione e Fontanile.

C) *Provincia di Cuneo*: comuni di Garessio, Priola, Castelnuovo di Ceva, Saliceto, Camerana, Gottasecca, Monesiglio, Mombarcaro, Prunetto, Castelletto Uzzone, Niella Belbo, Gorzegno, Feisoglio, Levice, Pezzolo Valle Uzzone, Bergolo, Torre Bormida, Cravanzana, Castino, Cortemilia e Perletto.

D) *Provincia di Genova*: comuni di Tiglieto, Rossiglione, Campo Ligure, Masone, Mele, Genova, Ceranesi, Campomorone e Isola del Cantone.

E) *Provincia di Savona*: comuni di Bardineto, Calizzano, Murialdo, Osiglia, Bormida, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cosseria, Plodio, Carcare, Cairo Montenotte, Cengio, Dego, Piana Crixia, Giusvalla, Pontinvrea, Mioglia, Sassello, Urbe, Quiliano e Altare.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Torino dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia, del Sangone, del Pellice e del Po, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i perimetri dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice nei territori delle provincie di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo sono delimitati come è indicato nella corografia al 100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della Dora Riparia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Torino: Sauze di Cesana, Sestriere, Claviere, Cesana Torinese, Ulzio, Sauze d'Oulx, Bardonecchia, Salabertano, Exilles, Chiomonte, Giaglione, Gravere, Moncenisio, Novalesa, Venalzio, Mompantero, Susa, Condove, Rubiana, Almese, Meana di Susa, Mattie, Bussoleno, Chianocco, San Giorio, Bruzolo, Villar Focchiardo, San Didero, Sant'Antonino di Susa, Borgone di Susa, Vaie, Chiusa di San Michele, Caprie, Sant'Ambrogio di Torino, Avigliana, Caselette e Giaveno.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sangone ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Torino: Coazze, Giaveno, Trana, Bruino e Piossasco.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Pellice ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Torino*: Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Rorà, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Bibiana, Angrogna, Sauze di Cesana, Sestriere, Pragelato, Usseaux, Fenestrelle, Roreto Chisone, Perosa Argentina, Pomaretto, Prali, Salza di Pinerolo, Massello, Perrero, Pinasca, Inverso Pinasca, Villar Perosa, San Germano Chisone, Porte, San Secondo di Pinerolo, Pinerolo e Bricherasio.

B) *Provincia di Cuneo*: Bagnolo Piemonte.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Po ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti tutti ricadenti nel territorio della provincia di Cuneo: Bagnolo Piemonte, Crissolo, Ostana, Oncino, Paesana, Sanfront, Barge, Envie, Rifreddo, Gambasca, Martiniana Po, Revello, Brondello, Pagno, Saluzzo, Manta, Verzuolo e Piasco.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Torino dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco e dello Stura di Lanzo, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco e quello dello Stura di Lanzo sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 ottobre 1954 e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Orco ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti in provincia di Torino: Ceresole Reale, Noasca, Locana, Ribordone, Sparone, Canischio, Valprato Soana, Ronco Canavese, Ingria, Frassinetto, Pont Canavese, Alpette, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Vidracco, Pratiglione, Prascorsano, San Colombano Belmonte, Cuorgnè, Chiesanuova, Borgiallo, Colleretto Castelnuovo, Cintano e Valperga.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dello Stura di Lanzo, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti in provincia di Torino: Groscavallo, Chialamberto, Cantoira, Ceres, Pessinetto, Monastero di Lanzo, Mezzenile, Trave, Germagnano, Balme, Ala di Stura, Usseglio, Lemie, Viù, Lanzo Torinese, Coassolo Torinese, Cafasse, Fiano, La Cassa, Givoletto, Val della Torre, e Caselette.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Torino dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione dei perimetri dei bacini imbriferi montani del Sesia e della Dora Baltea, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sesia e quello della Dora Baltea sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sesia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Vercelli*: comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Mollia, Campertogno, Rassa, Piode, Pila, Scopello, Scopa, Balmuccia, Rima San Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Rossa, Boccioleto, Vocca, Varallo, Cravagliana, Crevacuore Coggiola, Pettinengo, Valle San Nicolao, Valle Mosso, Bioglio, Andorno Micca, Vallanzego, Veglio, Camandona, Portula, Trivero, Callabiana, Mosso Santa Maria, Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, Quittengo, Selve Marcone, San Paolo Cervo, Sagliano Micca, Pralungo, Biella, Tollegno, Sostegno, Pistolesa, Postua, Caprile, Rimella, Fobello, Cervatto, Sabbia, Civiasco, Breia, Quarona, Cellio, Valduggia, Borgosesia, Guardabosone, Ailoche, Pray, Curino, Soprana, Mezzana Mortigliengo, Strona, Piatto, Zumaglia, Serravalle Sesia, Pollone, Occhieppo Superiore, Sordevolo, Muzzano, Graglia, Netro, Donato, Sala Biellese, Mongrando, Torrazzo, Zubiena e Magnano;

B) *Provincia di Novara*: comuni di Grignasco, Prato Sesia, Quarna Sotto, Madonna del Sasso e Bannio Anzino;

C) *Provincia di Torino*: comuni di Andrate e Chiaverano.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 di-

cembre 1953, n. 959, o rivieraschi, ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Torino*: comuni di Carema, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco, Borgofranco di Ivrea, Burolo, Bollengo, Traversella, Vico Canavese, Brosso, Meugliano, Trausella, Rueglio, Issiglio, Alice Superiore, Pecco, Lugnacco, Vidracco, Vistorio, Andrate, Chiaverano, Castellamonte e Castelnuovo Nigra;

B) *Regione autonoma della Valle d'Aosta*: comuni di Courmayeur, La Thuile, Pré-Saint-Didier, Morgex, La Salle, Avise, Valgrisanche, Arvier, Saint Nicolas, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes Saint Georges, Introd, Villeneuve, Valsavaranche, Cogne, Aymaville, Saint Pierre, Sarre, Jovençan, Gressan, Charvensod, Saint Rhemy, Saint Oyen, Etroubles, Allain, Gignod, Doues, Ollomont, Bionaz, Oyace, Valpelline, Roisan, Aosta, Pollein, Saint Cristophe, Quart, Brissogne, Nus, Saint Marcel, Fenis, Verrayes, Saint Denis, Chambave, Valtournanche, Chamois, La Magdeleine, Torgnon, Antey-Saint-Andrè, Châtillon, Pontey, Saint Vincent, Montjovet, Emarase, Champ-de-Praz, Issogne, Ayas, Brusson, Challant-Saint-Anselme, Challant-Saint-Victor, Verres, Arnaz, Champocher, Pont-Bozet, Hône, Bard, Donnaz, Gressoney-la-Trinitè, Gressoney Saint Jean, Issime, Fontainemore, Lilliane, Perloz, Pont-Saint-Martine.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione di Torino dello Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione dei perimetri dei bacini imbriferi montani dell'Oglio, del Mella e del Chiese, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i perimetri del bacino imbrifero montano dell'Oglio, di quello del Mella e di quello del Chiese sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Brescia*: comuni di Vione, Vezza d'Oglio, Incudine, Monno, Edolo, Sonico, Corteno, Malonno, Berzo Demo, Valsaviore, Cedegolo, Paisco Loveno, Sellero, Paspardo, Capo di Ponte, Cimbergo, Ono San Pietro, Cerveno, Ceto, Ponte di Legno, Temù, Lozio, Losine, Braone, Niardo, Breno, Malegno, Borno, Ossimo, Bienno, Prestine, Berzo Inferiore, Esine, Angolo, Darfo, Gianico, Pian d'Artogne, Pisogne, Zone, Sulzano, Marone, Sale Marasino, Collio e Bovegno.

B) *Provincia di Bergamo*: comuni di Vilminore di Scalve, Schilpario, Azzone, Colere, Castione della Presolana, Fino del Monte, Rovetta, Songavazzo, Cerete, Rogno, Costa Volpino, Bossico, Lovere, Sovere, Pianico, Castro, Endine Gaiano, Solto Collina, Riva di Solto, Fonteno, Parzanica, Vigolo, Adrara San Rocco, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Predore e Sarnico.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Mella ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti in provincia di Brescia: Zone, Marone, Sale Marasino, Collio, Bovegno, Pezzaze, Lodrino, Marcheno, Gardone Val Trompia, Tavernole sul Mella, Monticello Brusati, Ome, Polaveno, Sarezzo, Lumezzane, Villa Carcina, Concesio, Gussago, Bovezzo e Nave.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Chiese ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Bergamo*: Gandino, Spinone dei Castelli, Gaverina, Ranzanico, Monasterolo del Castello, Casazza, Viganò San Martino, Borgo di Terzo, Luzzana, Trescore Balneario, Cenate di Sopra, Zandobbio, Entratico, Berzo San Fermo, Gromo, Adrara San Martino e Foreste Sparso.

B) *Provincia di Brescia*: Breno, Prestine, Lodrino, Tavernole sul Mella, Lumezzane, Bovezzo, Pertica Alta, Lavenone, Vestone, Mura, Provaglio Val Sabbia, Preseglie, Bione, Casto, Bagolino, Anfo, Idro, Treviso Bresciano, Capovalle, Brescia, Botticino, Nuvolento, Serle, Gavardo, Vallio, Odolo, Agnosine, Sabbio Chiese, Vobarno, Valvestino e Pertica Bassa.

C) *Provincia di Trento*: comuni di Bondo, Roncone, Pieve di Bono, Castello, Cimego, Brione, Condino, Storo e Tiarno di Sopra.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Ticino ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Como*: comuni di Ramponio Verna, Lanzo d'Intelvi, Pellio Intelvi, San Fedele Intelvi, Blessagno, Pigra, Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Laino, Ponna, Claino con Osteno, Porlezza, Bene Lario, Grandola ed Uniti, Menaggio, Carlazzo, Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, Cavargna, Val Rezzo, Corrido e Valsolda.

B) *Provincia di Varese*: comuni di Tronzano Lago Maggiore, Veddasca, Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Curiglia con Monteviasco, Agra, Dumenza, Maccagno Superiore, Montegrino-Valtravaglia, Cremenaga, Cadegliano-Viconago, Lavena-Ponte Tresa, Brusimpiano, Marzio, Cuasso al Monte, Bisuschio, Arcisate, Varese, Brinzio, Comerio, Gavirate, Cocquio-Trevisago, Orino-Azzio, Castello Cabiaglio, Rancio Valcuvia, Bedero Valcuvia, Valganna, Cunardo, Val Marchirolo, Brissago-Valtravaglia, Cassano Valcuvia, Cuvio, Casalzuigno, Cittiglio, Laveno-Mombello, Castelveccana, Porto Valtravaglia, Masciago Primo, Porto Ceresio e Viggiù.

C) *Provincia di Novara*: comuni di Cannobio, Cavaglio-Spoccia, Cursolo-Orasso, Gurro, Falmenta, Trarego-Viggiona, Cannero Riviera, Oggebbio, Aurano, Intragna, Caprezzo, Miazzina, Cossogno, San Bernardino Verbano, Cambiasca, Premeno, Mergozzo, Ghiffa, Arizzano, Verbania, Re, Malesco, Craveggia, Toceno, Santa Maria Maggiore, Druogno, Montecrestese, Trontano, Masera, Premia, Formazza, Baceno, Crodo, Varzo, Trasquera, Bognanco, Crevola d'Ossola, Domodossola, Montescheno, Villadossola, Antrona-Schieranco, Calasca-Castiglione, Pallanzeno, Beura-Cardezza, Piedimulera, Vogogna, Premosello, Ornavasso, Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo, Bannio Anzino, Pieve Vergonte, Anzona d'Ossola, Valstrona, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Nonio, Cesara, Madonna del Sasso, Omegna, Gravellona Toce, Casale Corte Cerro, Baveno, Stresa, Gignese, Brovello-Carpugnino, Massimo Visconti, Nebbiuno, Pisano e Armeno.

D) *Provincia di Vercelli*: comune di Varallo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Adda, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Adda è delimitato come è indicato nella corografia 1:000.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Adda ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1 sono i seguenti:

A) *Provincia di Sondrio*: comuni di Livigno, Valle di Dentro, Bormio, Valfurva, Valle di Sotto, Sondalo, Grosio, Grosotto, Mazzo di Valtellina, Vervio, Tovo di Sant'Agata, Lovero Valtellino, Sernio, Tirano, Villa di Tirano, Bianzone, Aprica, Teglio, Castello dell'Acqua, Chiuro, Ponte in Valtellina, Tresivio, Piateda, Faedo Valtellino, Sondrio, Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Lanzada, Chiesa in Valmalenco, Torre di Santa Maria, Caspoggio, Spriana, Albosaggia, Caiolo, Castione, Andevenno, Cedrasco, Postalesio, Fusine, Berbenno di Valtellina, Colorina, Forcola, Tartano, Buglio in Monte, Val Masino, Ardenno, Dazio, Civo, Talamona, Morbegno, Albaredo per San Marco, Bema, Gerola Alta, Pedesina, Rasura, Cosio Valtellino, Rogolo, Andalo Valtellino, Delebio, Piantedo, Mello, Traona, Cercino, Cino, Mantello, Dubino, Isolato, Campodolcino, San Giacomo Filippo, Villa di Chiavenna, Piuro, Chiavenna, Mese, Prata Camportaccio, Menarola, Gordona, Samolaco, Novate Mezzola e Verceia;

B) *Provincia di Como*: comune di Sorico.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del lago di Como e del Brembo e Serio, entrambi affluenti dell'Adda sublacuale, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Lago di Como e del Brembo e Serio, entrambi affluenti dell'Adda sublacuale, è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del lago di Como e del Brembo e Serio ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Como*: comuni di Sorico, Montemezzo, Trezzone, Vercana, Domaso, Livo, Peglio, Dosso del Liro, Gravedona, Consiglio di Rumo, Stazzona Germasino, Garzeno, Dongo, Musso, Pianello del Lario, Cremia, Santa Maria Rezzonico, Cusino, Grandola e Uniti, Carlazzo, Plesio, Menaggio, Griante, Tremezzo, Mezzegra, Lenno Ossuccio, Sala Comacina, Colonno, Pigra, Blessagno, San Fedele Intelvi, Pellio Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Casasco di Intelvi, Cerano d'Intelvi, Schignano, Dizzasco, Brienno, Laglio, Carate Urio, Moltrasio, Cernobbio, Como, Brunate, Tavernerio, Blevio, Torno, Faggeto Lario, Albavilla, Erba, Albese con Cassano, Caglio, Pognana Lario, Zelbio, Sormano, Nesso, Veleso, Lezzeno, Bellagio, Civenna, Oliveto Lario, Magreglio, Barni, Lasnigo, Valbrona, Valmadrera, Civate, Cesello Brianza, Galbiate, Olginate, Valgreghentino, Airuno, Colico, Dorio, Vestreno, Sueglio, Introzzo, Tremenico, Pagnona, Premana, Introbio, Casargo, Vendrogno, Bellano, Dervio, Margno, Taceno, Parlasco, Cortenova, Primaluna, Pasturo, Barzio, Moggio, Cassina Valsassina, Cremeno, Ballabio, Morterone, Varenna, Esino Lario, Lierna, Mandello del Lario, Abbadia Lariana e Lecco.

B) *Provincia di Bergamo*: comuni di Erve, Calorziocorte, Carenno, Torre De Busi, Valbondione, Gromo, Ardesio, Villa d'Ogna, Castione della Presolana, Rovetta, Clusone, Parre, Nossa, Gandino, Casnigo, Oneta, Gorno, Premolo, Colzate, Vertova, Peia, Leffe, Spinone dei Castelli, Gaverina, Albino, Pradalunga, Alzano Lombardo, Scanzorosciate, Torre Boldone, Ranica, Sorisole, Bergamo, Ponteranica, Nembro, Selvino, Aviatico, Cene, Gazzaniga, Carona, Foppolo, Valleve, Branzi, Mezzoldo, Piazzatore, Averara, Valtorta, Ornica, Cusio, Santa Brigida, Cassiglio, Vedeseta, Olmo al Brembo, Piazzolo, Isola di Fondra, Roncobello, San Martino dei Calvi, San Giovanni Bianco, Oltre il Colle, Serina, Dossena, Taleggio, Brumano, Berbenno, Camerata Cornello, Fuipiano, Valle Imagna, Rota d'Imagna, Valsecca, Locatello, Corna, Sant'Omobono Imagna, Costa Valle Imagna, Bedulita, Roncola, Capizzone, Strozza, Almenno San Salvatore, Almenno San Bortolomeo, Palazzago, Villa d'Almè, Sedrina, Ubiale Clanezzo, Zogno, San Pellegrino, Gerosa, Blello, Brembilla e Caprino Bergamasco.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio e Garda, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio e Garda è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio e Garda ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge

27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Brescia*: comuni di Valsaviore, Tremosine, Magasa, Valvestino, Capovalle, Gargnano, Toscolano Maderno, Tignale, Gardone Riviera, Salò, Vobarno e Limone sul Garda.

B) *Provincia di Trento*: comuni di Pinzolo, Caderzone, Strembo, Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Vigo Rendena, Darè, Villa Rendena, Ragoli, Tione di Trento, Breguzzo, Bondo, Bleggio Superiore, Stenico, San Lorenzo in Banale, Lomaso, Bleggio Inferiore, Roncone, Drena, Dro, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Bezzecca, Tenno, Arco, Riva, Pannone, Molina di Ledro, Zambana, Cavedago, Andalo, Molveno, Terlago, Vigolo Baselga, Vezzano, Baselga, Madruzzo, Cavedine e Tuenno.

C) *Provincia di Verona*: comuni di Malcesine, Brenzone e San Zeno di Montagna.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Adige, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Adige è delimitato come è indicato nelle cinque corografie 1:100.000 vistate in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Adige ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Belluno*: comuni di Auronzo, Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore e Falcade.

B) *Provincia di Bolzano*: comuni di Curon Venosta, Malles Venosta, Tubre, Glorenza, Sluderno, Prato Venosta, Lasa, Martello, Silandro, Senales, Laces, Castelbello-Ciardes, Naturno, Plaus, Parcines, Moso, San Leonardo in Passiria, Rifiano, Caines, Tirolo, Lagundo, Scena, Marlengo, Merano, Cermes, Ultimo, Lana, Verano, Postal, Meltina, San Genesio Atesino, Tesimo, Nalles, Terlano, Appiano, Brennero, Vipiteno, Racines, Val di Vizze, Campo di Trens, Fortezza, Varna, Naz-Sciaves, San Candido, Dobbiaco, Valle di Casies, Villabassa, Braies, Monguelfo, Perca, Rasun-Valdaora, Valle Aurina, Selva dei Molini, Campo Tures, Gais, Brunico, Corvara in Badia, San Martino in Badia, Marebbe, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Vandoies, Rio di Pusteria, Luson, Bressanone, Funes, Chiusa, Villandro, Barbiano, Selva, Santa Cristina, Ortisei, Laion, Ponte Gardena, Castelrotto, Fiè, Tires, Renon, Nova Levante, Nova Ponente, Cornedo all'Isarco, Sarentino, Bolzano, Laives, Caldaro, Vadena, Valdagno di Trento, Bronzolo, Ora, Termeno, Trodena, Montagna, Cortaccia, Egna, Magrè all'Adige, Lauregno, Senale, San Felice, Salorno e Proves.

C) *Provincia di Trento*: comuni di Roverè della Luna, Peio, Vermiglio, Ossana, Mezzana, Pinzolo, Commezzadura, Ragoli, Dimaro, Rabbi, Malè, Bresimo, Caldes, Cis, Livo, Rumo, Castelfondo, Fondo, Malosco, Brez, Cavareno, Romeno, Cloz, Dambel, Revò, Cles, Sanzeno, Coredo, Molveno, Tuenno, Nanno, Tassullo, Tres, Taio, Terres, Flavon, Cunevo, Denno, Ton, Sporminore, Spor, Mezzocorona, Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Mezzolombardo, San Michele all'Adige, Zambana, Canazei, Vigo di Fassa, Siror, Moena, Ziano, Predazzo, Panchià, Tesero, Cavalese, Varena, Daiano, Castel di Fiemme, Anterivo, Valfloriana, Capriana, Sover, Grumes, Segonzano, Bedollo, Cembra, Giovo, Albiano, Lavis, Terlago, Vezzano, Baselga, Vigolo Baselga, Palù, Fierozzo, Frassilongo, Sant'Orsola, Baselga di Pinè, Fornace, Civezzano, Carano, Pergine Valsugana, Trento, Madruzzo, Garniga, Vigolo Vattaro, Cimone, Aldeno, Besenello, Folgaria, Calliano, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina, Volano, Pannone, Isera, Terragnolo, Trambileno, Mori, Rovereto, Brentonico, Riva, Vallarsa, Avio e Ala.

D) *Provincia di Verona*: comuni di Malcesine, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Fumane, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Marano di Valpolicella, Negrar, Erbezzo, Bosco Chiesa Nuova, Grezzana, Cerro Veronese, Roverè Veronese, Velo Veronese, San Mauro di Saline, Verona, Mezzane di Sotto, Selva di Progno, Badia Calavena, Tregnago, Vestenanuova, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Roncà e Montecchia di Crosara.

E) *Provincia di Vicenza*: comuni di Recoaro Terme, Crespadoro, Altissimo, San Pietro Mussolino, Nogarole Vicentino, Chiampo e Arzignano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e le cinque corografie, che ne fanno parte integrante, rimangono visibili presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'Ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Agno, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Agno è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Agno ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Vicenza: Recoaro Terme, Valdagno, Monte di Malo, Cornedo Vicentino, Brogliano, Nogarole Vicentino, Trissino e Arzignano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'Ufficio idrografico del Magistrato alle acque in Venezia.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Bacchiglione, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Bacchiglione è delimitato come è indicato nella corografia 1:100,000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Bacchiglione ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Trento*: comuni di Folgaria, Caldonazzo, Lavarone, Levico, Trambileno e Luserna.

B) *Provincia di Vicenza*: comuni di Valli del Pasubio, Recoaro Terme, Tretto, Santorso, Schio, Torrebelvicino, Lastebasse, Pedemonte, Gallio, Asiago, Roana, Rotzo, Valdastico, Posina, Laghi, Tonezza, Arsiero, Velo d'Astico, Cogollo del Cengio, Piovene-Rocchette, Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, Lusiana, Sarcedo, Conco, Marostica, San Vito di Leguzzano, Monte di Malo, Malo, Isola Vicentina e Molvena.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'Ufficio idrografico del Magistrato alle acque in Venezia.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Brenta, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Brenta è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Brenta ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Trento*: comuni di Pergine Valsugana, Vigolo Vattaro, Bosentino, Vattaro, Tenna, Levico, Calceranica, Folgaria, Centa San Nicolò, Lavarone, Caldonazzo, Novaledo, Roncegno, Torcegno, Ronchi, Telve di Sopra, Telve Luserna, Borgo, Carzano, Scurelle, Castelnuovo, Spera, Samone, Strigno, Ivano-Fracena, Bieno, Villa Agnedo, Pieve Tesino, Cinte Tesino, Castello Tesino, Grigno, Siror, Tonadico, Fiera di Primiero, Transacqua, Mezzano, Imer, Ziano e Canale San Bovo.

B) *Provincia di Vicenza*: comuni di Asiago, Enego, Cismon del Grappa, Gallio, Foza, Valstagna, San Nazario, Solagna, Campolongo sul Brenta, Pove del Grappa, Lusiana, Conco, Marostica, Bassano del Grappa e Romano d'Ezzelino.

C) *Provincia di Belluno*: comuni di Cesiomaggiore, Lamon, Sovramonte, Pedavena, Fonzaso, Arsiè e Taibon.

D) *Provincia di Treviso*: comuni di Crespano del Grappa, Paderno del Grappa e Borso del Grappa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'Ufficio idrografico del Magistrato alle acque in Venezia.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Piave, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Piave è delimitato come è indicato nelle due corogafie 1:100.000 vistate in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Piave ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Sappada (prov. di Belluno), San Pietro Cadore (prov. di Belluno), Vigo di Cadore (prov. di Belluno), Santo Stefano di Cadore (prov. di Belluno), Comelico Superiore (prov. di Belluno), San Nicolò di Comelico (prov. di Belluno), Sesto (prov. di Bolzano), Danta (prov. di Belluno), Auronzo (prov. di Belluno), Marebbe (prov. di Bolzano), Cortina d'Ampezzo (prov. di Belluno), San Vito di Cadore (prov. di Belluno), Lozzo Cadore (prov. di Belluno), Forni di Sopra (prov. di Udine), Lorenzago di Cadore (prov. di Belluno), Domegge (prov. di Belluno), Calalzo (prov. di Belluno), Pieve di Cadore (prov. di Belluno), Borca di Cadore (prov. di Belluno), Vodo (prov. di Belluno), Valle di Cadore (prov. di Belluno), Cibiana (prov. di Belluno), Perarolo (prov. di Belluno), Ospitale di Cadore (prov. di Belluno), Castello Lavazzo (prov. di Belluno), Cimolais (prov. di Udine), Claut (prov. di Udine), Erto e Casso (prov. di Udine), Zoldo Alto (prov. di Belluno), Zoppè (prov. di Belluno), Forno di Zoldo (prov. di Belluno), Longarone (prov. di Belluno), Soverzene (prov. di Belluno), Livinallongo del Col di Lana (prov. di Belluno), Colle Santa Lucia (prov. di Belluno), Vigo di Fassa (prov. di Trento), Rocca Pietore (prov. di Belluno), Selva di Cadore (prov. di Belluno), Alleghe (prov. di Belluno), Moena (prov. di Trento), Falcade (prov. di Belluno), Forno di Canale (prov. di Belluno), Siror (prov. di Trento), Tonadico (prov. di Trento), Vallada (prov. di Belluno), San Tomaso di Belluno), Cencenighe (prov. di Belluno) Taibon (prov. di Belluno), Agordo (prov. di Belluno), La Valle (prov. di Belluno), Voltago (prov. di Belluno), Rivamonte (prov. di Belluno), Transacqua (prov. di Trento), Sagron Mis (prov. di Trento), Gosaldo (prov. di Belluno), Sospirolo (prov. di Belluno), Sedico (prov. di Belluno), Pieve d'Alpago (prov. di Belluno), Chies d'Alpago (prov. di Belluno), Tambre d'Alpago (prov. di Belluno), Puos d'Alpago (prov. di Belluno), Farra d'Alpago (prov. di Belluno), Ponte nelle Alpi (prov. di Belluno), Belluno (prov. di Belluno), Vittorio Veneto (prov. di Treviso), Limana (prov. di Belluno), Trichiana (prov. di Belluno), Mel (prov. di Belluno), Revine Lago (prov. di Treviso), Cison di Val Marino (prov. di Treviso), Follina (prov. di Treviso), Miane (prov. di Treviso), San Gregorio nelle Alpi (prov. di Belluno), Santa Giustina (prov. di Belluno), Cesio-Maggiore (prov. di Belluno), Lentiai (prov. di Belluno), Sovramonte (prov. di Belluno), Fonzaso (prov. di Belluno), Pedavena (prov. di Belluno), Feltre (prov. di Belluno), Seren del Grappa (prov. di Belluno) Vas (prov. di Belluno), Quero (prov. di Belluno), Segusino (prov. di Treviso), Alano di Piave (prov. di Belluno), Paderno del Grappa (prov. di Treviso), Possagno (prov. di Treviso), Cavaso del Tomba (prov. di Treviso), Valdobbiadene (prov. di Treviso), Pederobba (prov. di Treviso), Tarzo (prov. di Treviso), Refrontolo (prov. di Treviso), Pieve di Soligo (prov. di Treviso), Farra di Soligo (prov. di Treviso), Vidor (prov. di Treviso), Crocetta del Montello (prov. di Treviso), Moriago (prov. di Treviso), Volpago del Montello (prov. di Treviso), Sernaglia della Battaglia (prov. di Treviso), Arcade (prov. di Treviso), Nervesa della Battaglia (prov. di Treviso), Susegana (prov. di Treviso), Santa Lucia di Piave (prov. di Treviso), Spresiano (prov. di Treviso), Mareno di Piave (prov. di Treviso), Maserada sul Piave (prov. di Treviso) Cimadolmo (prov. di Treviso), Breda di Piave (prov. di Treviso), Ormelle (prov. di Treviso), San Biagio di Callalta (prov. di Treviso), Ponte di Piave (prov. di Treviso), Zenson di Piave (prov. di Treviso), Salgareda (prov. di Treviso), Noventa di Piave (prov. di Venezia), Fossalta di Piave (prov. di Venezia), San Donà di Piave (prov. di Venezia), Musile di Piave (prov. di Venezia), Iesolo (prov. di Venezia), Eraclea (prov. di Venezia).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e le due corografie che ne fanno parte integrante rimangono visibili presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'Ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Livenza, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Livenza è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Livenza ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Belluno*: comuni di Pieve di Cadore, Farra d'Alpago e Tambre d'Alpago.

B) *Provincia di Treviso*: comuni di Vittorio Veneto, Revine Lago, Tarzo, Fregona e Sarmede.

C) *Provincia di Udine*: comuni di Polcenigo, Caneva, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Castelnuovo del Friuli, Travesio, Meduno, Frisanco, Maniago, Cavasso Nuovo, Fanna, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Cimolais, Claut, Barcis, Andreis, Montereale Cellina, Aviano, Budoia, Vivaro, Cordenons e San Quirino.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'Ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Tagliamento, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Tagliamento è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tagliamento ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Belluno*: comuni di Lorenzago di Cadore, Vigo di Cadore, Santo Stefano di Cadore e Sappada.

B) *Provincia di Udine*: comuni di Forni di Sopra, Forni di Sotto, Sauris, Ampezzo, Tramonti di Sopra, Socchieve, Preone, Enemonzo, Forni Avoltri, Rigolato, Comeglians, Prato Carnico, Ovaro, Raveo, Paluzza, Cercivento, Paularo, Ligosullo, Treppo Carnico, Ravascletto, Sutrio, Lauco, Villa Santina, Arta, Zuglio, Verzegnis, Tolmezzo, Cavazzo Carnico, Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna, Chiusaforte, Resia, Resiutta, Moggio Udinese, Amaro, Venzone, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio, Clauzetto, Castelnuovo del Friuli, Travesio, Folgaria nel Friuli, Magnano in Riviera, Artegna, Osoppo, Ragogna e Pinzano al Tagliamento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'Ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Isonzo, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Isonzo è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000

vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Isonzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti in provincia di Udine: Resia, Lusevera, Gemona del Friuli, Montenars, Taipana, Tarcento, Nimis, Attimis, Faedis, Torreano, Pulfero, Drenchia, Grimacco, Savogna, Stregna, San Pietro al Natisone, San Leonardo, Prepotto e Cividale del Friuli.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'Ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano della Drava, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano della Drava è delimitato come è indicato nelle due corografie 1:100.000 vistate in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della Drava ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti: Dobbiaco (prov. di Bolzano), San Candido (prov. di Bolzano), Sesto (prov. di Bolzano) Comelico Superiore (prov. di Belluno), Chiusaforte (prov. di Udine), Malborghetto Valbruna (prov. di Udine) e Tarvisio (prov. di Udine).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e le corografie, che ne fanno parte integrante, rimangono visibili presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'Ufficio idrografico del Magistrato alle acque di Venezia.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Panaro, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Panaro è delimitato come è indicato nella corografia 1:000.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Panaro ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Bologna*: comuni di Castello di Serravalle, Castel d'Aiano e Lizzano in Belvedere;

B) *Provincia di Modena*: comuni di Pievepelago, Fiumalbo, Fanano, Sestola, Riolunato, Montecreto, Lama Mocogno, Montese, Pavullo nel Frignano, Zocca, Guiglia, Serramazzoni, Marano sul Panaro, Maranello e Castelvetro di Modena.

C) *Provincia di Pistoia*: comune di Abetone.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Parma dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Secchia, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Secchia è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Secchia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Modena*: comuni di Frassinoro, Rio Lunato, Lama Mocogno, Monte Fiorino, Polinago, Pavullo, Serramazzoni, Prignano sul Secchia e Pievepelago.

B) *Provincia di Reggio Emilia*: comuni di Collagna, Ligonchio, Busana, Villa Minozzo, Toano, Baiso, Carpineti, Castelnuovo Monti, Casina, Viano e Castellarano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Parma dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Parma e di quello dell'Enza, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Parma e quello dell'Enza sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Parma ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Parma: Corniglio, Berceto, Monchio delle Corti, Tizzano Val Parma, Terenzo, Calestano, Neviano degli Arduini, Langhirano, Lesignano Dé Bagni, Felino e Sala Baganza.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Enza ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Massa Carrara*: comune di Comano.

B) *Provincia di Parma*: comuni di Monchio delle Corti, Palanzano, Tizzano Val Parma, Neviano degli Arduini, Lesignano De' Bagni e Traversetolo.

C) *Provincia di Reggio Emilia*: comuni di Collagna, Ramiseto, Busana, Castelnuovo Ne' Monti, Vetto, Carpineti, Casina, Ciano d'Enza e San Polo d'Enza in Caviano.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Parma dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Taro, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Taro è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Taro ai sensi del secondo com-

ma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Massa Carrara*: comune di Pontremoli.

B) *Provincia di Parma*: comuni di Tornolo, Bedonia, Compiano, Albareto, Borgo Val di Taro, Berceto, Valmozzola, Solignano, Terenzo, Fornovo di Taro, Sala Baganza, Bardi, Varsi, Bore, Pellegrino Parmense, Varano de' Melegari, Salsomaggiore e Medesano.

C) *Provincia di Piacenza*: comune di Vernasca.

D) *Provincia di Genova*: comune di Borzonasca.

E) *Provincia di Spezia*: comune di Varese Ligure.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Parma dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Tidone e di quello del Trebbia, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Tidone e quello del Trebbia sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tidone ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Piacenza*: comuni di Pecorara, Nibbiano, Caminata, Pianello Val Tidone, Piozzano, Zerba, Gazzola e Travo.

B) *Provincia di Pavia*: comuni di Varzi, Pregola, Menconico, Romagnese, Zavatterello Valverde e Ruino.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Trebbia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Genova*: comuni di Santo Stefano d'Aveto, Rezzoaglio, Lorsica, Moconesi, Orero, Favale di Malvaro, Neirone, Torriglia, Montebruno, Fontanigorda, Rondanina, Propata, Fascia, Gorreto e Rovegno.

B) *Provincia di Piacenza*: comuni di Ottone, Zerba, Ferriere, Cerignale, Travo, Bobbio, Bettola, Coli, Corte Brugnatella, Farini d'Olmo, Rivergaro e Gazzola.

C) *Provincia di Pavia*: comune di Pregola.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Parma dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dello Scrivia, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dello Scrivia è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dello Scrivia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Alessandria*: comuni di Carezzano, Sant'Agata Fossili, Cassano Spinola, Sardigliano, Garbagna, Dernice, Stazzano, Borghetto Borbera, Vignole Borbera, Arquata Scrivia, Grondona, Cantalupo Ligure, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Roccaforte Ligure, Cabella Ligure, Fraconalto, Mongiardino Ligure e Carrega.

B) *Provincia di Genova*: comuni di Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Vobbia, Busalla, Crocefieschi, Savignone, Valbrevenna, Casella, Montoggio e Torriglia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Parma dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del torrente Aso e di quello del fiume Tronto, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del torrente Aso e quello del fiume Tronto sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata, in data 12 ottobre 1954, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del torrente Aso, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Ascoli Piceno: comuni di Amandola, Montefortino, Montemonaco, Montegallo, Comunanza, Palmiano, Force, Rotella, Montefalcone Appennino, Santa Vittoria in Matenano, Montelparo, Montedinove, Montalto delle Marche, Monte Rinaldo, Monsampietro Morico e Ortezzano.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Tronto, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia de L'Aquila*: comuni di Montereale, Capitignano e Campotosto.

B) *Provincia di Rieti*: comuni di Amatrice e Accumoli.

C) *Provincia di Ascoli Piceno*: comuni di Arquata del Tronto, Montegallo, Comunanza, Palmiano, Force, Rotella, Rocca Fluvione, Acquasanta, Venarotta, Ascoli Piceno, Folignano, Appignano del Tronto, Castignano, Maltignano, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, San Benedetto del Tronto e Offida.

D) *Provincia di Teramo*: comuni di Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Ancarano, Controguerra e Colonnella.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma del Servizio idrografico di Bologna.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Esino, di quello del torrente Potenza e di quello del torrente Chienti, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del torrente Esino, quello del torrente Potenza, e quello del torrente Chienti, sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata, in data 12 ottobre 1954, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del torrente Esimo ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Pesaro*: comuni di Cantiano e Frontone.

B) *Provincia di Perugia*: comuni di Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico e Gualdo Tadino.

C) *Provincia di Ancona*: comuni di Sassoferrato, Fabriano, Cerreto d'Esi, Arcevia, Genga, Montecarotto, Serra San Quirico, Rosora, Castelpiano, Maiolati Spontini, Cupramontana e Staffolo.

D) *Provincia di Maccrata*: comuni di Esanatoglia, Matelica, Gagliole, Castelraimondo, Fiuminata, Apiro e San Severino Marche.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del torrente Potenza ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Ancona*: comune di Fabriano.

B) *Provincia di Perugia*: comune di Nocera Umbra.

C) *Provincia di Maccrata*: comuni di Sefro, Fiuminata, Esanatoglia, Matelica; Castelraimondo, Gagliole, Pioraco, Serravalle di Chienti, Camerino, Serrapetrona, Tolentino, San Severino Marche, Treia e Cingoli.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del torrente Chienti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Perugia*: comuni di Nocera Umbra e Foligno.

B) *Provincia di Maccrata*: comuni di Serravalle di Chienti, Sefro, Pieve Torina, Monte Cavallo, Visso, Muccia, Pieve Bovigliana, Fiordimonte, Ussita, Bolognola, Acquacanina, Fiastra, Camerino, Serrapetrona, San Severino Marche, Caldarola, Cessapalombo, San Ginesio, Sarnano, Camporotondo di Fiastrona, Belforte del Chiento, Tolentino, Urbisaglia, Colmurano, Ripe San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano e Loro Piceno.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma del Servizio idrografico di Bologna.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Metauro, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Metauro è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Metauro ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Arezzo*: comune di Badia Tedalda.

B) *Provincia di Pesaro*: comuni di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Apecchio, Sant'Angelo in Vado, Piobbico, Cagli, Cantiano, Frontone, Acqualagna, Fermignano, Urbania, Urbino. Pergola, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino e Serungarina.

C) *Provincia di Perugia*: comuni di San Giustino, Città di Castello, Pietralunga, Gubbio e comune di Scheggia e Pascelupo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma del Servizio idrografico di Bologna.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione dei perimetri dei bacini imbriferi montani del torrente Savio e del torrente Marecchia, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del torrente Savio e quello del bacino imbrifero montano del torrente Marecchia sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del torrente Savio ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicem-

bre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Forlì*: comuni di Bagno di Romagna, Verghereto, Sarsina, Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna, Sorbano, Mercato Saraceno, Cesena e Sogliano al Rubicone.

B) *Provincia di Pesaro*: comune di Casteldelci, Sant'Agata, Feltria e Novafeltria.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del torrente Marecchia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Forlì*: comuni di Verucchio, Verghereto e Sogliano al Rubicone.

B) *Provincia di Arezzo*: comuni di Badia Tedalda, Pieve Santo Stefano e Sestino.

C) *Provincia di Pesaro*: comuni di Casteldelci, Sant'Agata Feltria, Pennabilli, Carpegna, Novafeltria, Maiolo, Talamello, Villagrande frazione di Monte Copiolo (Pesaro), Monte Cerignone, San Leo e Montegrimano.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma del Servizio idrografico di Bologna.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Reno, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Reno è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Reno ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Pistoia*: comuni di Pistoia, San Marcello Pistoiese, Montale e Sambuca Pistoiese.

B) *Provincia di Bologna*: comuni di Granaglione, Porretta Terme, Castel di Casio, Lizzano in Belvedere, Camugnano, Gaggio Montano, Castiglione dei Pepoli, Castel d'Aiano, Vergato, Grizzana, San Benedetto Val di Sambro, Monghidoro, Monterenzio, Loiano, Monzuno, Marzabotto, Savigno, Monte San Pietro, Pianoro, Sasso Marconi, Castel del Rio, Fontanelice, Casal Fiumanese, Tossignano, Castel San Pietro dell'Emilia e Castello di Serravalle.

C) *Provincia di Modena*: comuni di Montese, Zocca e Guiglia.

D) *Provincia di Firenze*: comuni di Cantagallo, Vernio, Barberino di Mugello, Fiorenzuola, Borgo San Lorenzo, Palazzuolo sul Senio e Marradi.

E) *Provincia di Ravenna*: comuni di Casola Valsenio, Riolo Bagni e Brisighella.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma del Servizio idrografico di Bologna.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del torrente Camaiore e di quello del fiume Serchio, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del torrente Camaiore e quello del fiume Serchio sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del torrente Camaiore ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, ricadenti nel territorio della provincia di Lucca: Stazzema e Camaiore.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Serchio ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Lucca*: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve a Fosciana, San Romano, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa basilica e Villacollemandina.

B) *Provincia di Pisa*: San Giuliano Terme.

C) *Provincia di Pistoia*: Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia, Pistoia, Piteglio e San Marcello Pistoiese.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'Ufficio idrografico dell'Arno in Pisa.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del torrente Archiano e del bacino imbrifero montano del torrente Vicano di Sant'Ellero (entrambi affluenti dell'Arno), ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del torrente Archiano e quello del bacino imbrifero montano del torrente Vicano di Sant'Ellero (entrambi affluenti dell'Arno) sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del torrente Archiano ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Arezzo: Bibbiena, Chiusi della Verna e Poppi.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del torrente Vicano di Sant'Ellero ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, ricadenti nel territorio della provincia di Firenze: Pelago e Reggello.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'Ufficio idrografico dell'Arno in Pisa.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Biferno, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Biferno è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Biferno ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti: Acquaviva Collecroce (prov. di Campobasso), Baranello (prov. di Campobasso), Boiano (prov. di Campobasso), Busso (prov. di Campobasso), Campobasso (prov. di Campobasso), Campochiaro (prov. di Campobasso), Campolieto (prov. di Campobasso), Cantalupo nel Sannio (prov. di Campobasso), Casacalenda (prov. di Campobasso), Casalciprano (prov. di Campobasso), Castelbottaccio (prov. di Campobasso), Castellino del Biferno (prov. di Campobasso), Castelmauro (prov. di Campobasso), Castelpetroso (prov. di Campobasso), Castropignano (prov. di Campobasso), Civitacampomarano (prov. di Campobasso), Colledanchise (prov. di Campobasso), Fossalto (prov. di Campobasso), Frosolone (prov. di Campobasso), Guardialfiera (prov. di

Campobasso), Guardiaregia (prov. di Campobasso), Larino (prov. di Campobasso), Limosano (prov. di Campobasso), Lucito (prov. di Campobasso), Lupara (provincia di Campobasso), Macchiagodena (prov. di Campobasso), Matrice (prov. di Campobasso), Molise (provincia di Campobasso), Monaciglioni (prov. di Campobasso), Montagano (prov. di Campobasso), Montecilfone (prov. di Campobasso), Morrone del Sannio (prov. di Campobasso), Oratino (prov. di Capobasso), Palata (prov. di Campobasso), Petrella Tifernina (prov. di Campobasso), Pietracupa (prov. di Campobasso), Provvidenti (prov. di Campobasso), Ripabottoni (prov. di Campobasso), Ripalimosano (prov. di Campobasso), Roccamandolfi (prov. di Campobasso), Sant'Angelo Limosano (prov. di Campobasso), Sant'Angelo in Grotte (prov. di Campobasso), Sant'Elena Sannita (prov. di Campobasso), San Massimo (prov. di Campobasso), San Polomatese (prov. di Campobasso), San Giuliano del Sannio (prov. di Campobasso), Spinete (prov. di Campobasso), Torrella del Sannio (prov. di Campobasso), e Vinchiaturo (prov. di Campobasso).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la Sezione autonoma di Pescara del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Trigno, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Trigno è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Trigno ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti: Acquaviva Collecroce (prov. di Campobasso), Agnone (prov. di Campobasso), Bagnoli del Trigno (prov. di Campobasso), Belmonte del Sannio (prov. di Campobasso), Capracotta (provincia di Capobasso), Carpineto Sinello (prov. di Chieti), Carovilli (prov. di Campobasso), Carunchio (provincia di Chieti), Castelguidone (prov. di Chieti), Castelmauro (prov. di Campobasso), Castelverrino (provincia di Campobasso), Castiglione Messer Marino (prov. di Chieti), Celenza sul Trigno (prov. di Chieti), Chiauci (prov. di Campobasso) Civitacampomarano (prov. di Campobasso), Civitanova del Sannio (provincia di Campobasso), Dogliola (prov. di Chieti), Duronia (prov. di Campobasso), Fraine (prov. di Chieti), Fresagrandinaria (prov. di Chieti), Frosolone (provincia di Campobasso), Furci (prov. di Chieti), Lentella (prov. di Chieti), Liscia (prov. di Chieti), Mafalda (provincia di Campobasso), Montefalcone nel Sannio (provincia di Campobasso), Molise (prov. di Campobasso), Montemitro (prov. di Campobasso), Montenero di Bisaccia (prov. di Campobasso), Palata (prov. di Campobasso), Palmoli (prov. di Chieti), Pescolanciano (provincia di Campobasso), Pietrabbondante (prov. di Campobasso), Pietracupa (prov. di Campobasso), Poggio Sannita (prov. di Campobasso), Roccaspinalveti (provincia di Chieti), Roccavivara (prov. di Campobasso), Salcito (prov. di Campobasso), Schiavi d'Abruzzo (provincia di Chieti), Sant'Angelo Limosano (prov. di Campobasso), San Biase (prov. di Campobasso), San Buono (prov. di Chieti), Sessano (prov. di Campobasso), San Felice del Molise (prov. di Campobasso), San Giovanni Lipioni (prov. di Chieti), Tavenna (prov. di Campobasso), Torella del Sannio (prov. di Campobasso), Torrebruna (prov. di Chieti), Trivento (prov. di Campobasso), Tufillo (prov. di Chieti), e Vastogirardi (provincia di Campobasso).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la Sezione autonoma di Pescara del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Sangro, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sangro è

delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sangro ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti: Agnone (prov. di Campobasso), Alfedena (prov. di L'Aquila), Altino (prov. di Chieti), Archi (prov. di Chieti), Ateleta (prov. di L'Aquila), Atessa (prov. di Chieti), Barrea (prov. di L'Aquila), Bisegna (prov. di L'Aquila), Bomba (prov. di Chieti), Borrello (prov. di Chieti), Buonanotte (prov. di Chieti), Capracotta (prov. di Campobasso), Casoli (prov. di Chieti), Castel del Giudice (prov. di Campobasso), Castel di Sangro (prov. di L'Aquila), Castelfrentano (prov. di Chieti), Civitaluparella (prov. di Chieti), Civitella Alfedena (prov. di L'Aquila), Civitella Messer Raimondo (prov. di Chieti), Colle di Macine (prov. di Chieti), Colle di Mezzo (prov. di Chieti), Fara San Martino (prov. di Chieti), Fossacesia (prov. di Chieti), Gamberale (prov. di Chieti), Gessopalena (prov. di Chieti), Gioia dei Marsi (prov. di L'Aquila), Guardiagrele (prov. di Chieti), Lama dei Peligni (prov. di Chieti), Lanciano (prov. di Chieti), Lecce nei Marsi (prov. di L'Aquila), Lettopalena (prov. di Chieti), Montazzoli (prov. di Chieti), Monteferrante (prov. di Chieti), Montelapiano (prov. di Chieti), Montenerodomo (prov. di Chieti), Montenero Val Cocchiara (prov. di Campobasso), Mozzagrogna (prov. di Chieti), Opi (prov. di L'Aquila), Paglieta (prov. di Chieti), Palena (prov. di Chieti), Palombaro (prov. di Chieti), Pennadomo (prov. di Chieti), Pennapiedimonte (prov. di Chieti), Perano (prov. di Chieti), Pescasseroli (prov. di L'Aquila), Pescopennataro (prov. di Campobasso), Pizzoferrato (prov. di Chieti), Quadri (prov. di Chieti), Rionero Sannitico (prov. di Campobasso), Rivisondoli (prov. di L'Aquila), Roccaraso (prov. di L'Aquila), Roio del Sangro (prov. di Chieti), Roccascalegna (prov. di Chieti), Rosello (prov. di Chieti), Sant'Angelo del Pesco (prov. di Campobasso), San Donato Val di Comino (prov. di Frosinone), Sant'Eusanio del Sangro (prov. di Chieti), Santa Maria Imbaro (prov. di Chieti), San Pietro Avellana (prov. di Campobasso), Scanno (prov. di L'Aquila), Scontrone (prov. di L'Aquila), Taranta Peligna (prov. di Chieti), Torino di Sangro (prov. di Chieti), Tornareccio (prov. di Chieti), Torricella Peligna (prov. di Chieti), Vastogirardi (prov. di Campobasso), Villa Santa Maria (prov. di Chieti) e Villetta Barrea (prov. di L'Aquila).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la Sezione autonoma del Servizio idrografico di Pescara.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del torrente Saline e di quello dell'Aterno-Pescara, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Saline e quello dell'Aterno-Pescara sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Saline ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Teramo*: Arsita, Bisenti, Castel Castagna, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano e Montefino.

B) *Provincia di L'Aquila*: L'Aquila, Calascio, Carapelle Calvisio, Castel Del Monte, Castelvecchio Calvisio, Ofena, Santo Stefano di Sessanio e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

C) *Provincia di Pescara*: Cappelle sul Tavo, Carpineto della Nora, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Penne, Pianella, Picciano e Villa Celiera.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Aterno-Pescara ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Pescara*: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Caramanico, Carpineto della Nora, Catignano, Castiglione a Casauria, Civitaquana, Civitella Casanova, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Tocco da Casauria, Vicoli e Villa Celiera.

B) *Provincia di L'Aquila*: Acciano, Anversa degli Abruzzi, L'Aquila, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano Amiterno, Campo di Giove, Calascio, Cansano, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano

Aterno, Goriano Siculi, Introdacqua, Lucoli, Massa d'Albe, Molina Aterno, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ortona dei Marsi, Pacentro, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D'Anzidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Roccacasale, Rocca Pia, San Benedetto in Perillis, San Demetrio nè Vestini, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Scoppito, Secinaro, Sulmona, Tioni degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Lago, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Vittorino.

C) *Provincia di Rieti*: Antrodoco e Borbona.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma di Pescara del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del torrente Tordino e del Vomano, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Tordino e del Vomano è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tordino e del Vomano ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti: Bellante (prov. di Teramo), Campli (prov. di Teramo), Canzano (prov. di Teramo), Castellalto (prov. di Teramo), Civitella del Tronto (prov. di Teramo), Cortino (prov. di Teramo), Crognaleto (prov. di Teramo), Giulianova (prov. di Teramo), Mosciano Sant'Angelo (prov. di Teramo), Notaresco (prov. di Teramo), Rocca Santa Maria (prov. di Teramo), Roseto degli Abruzzi (prov. di Teramo), Teramo (prov. di Teramo), Torricella Sicura (prov. di Teramo), Amatrice (prov. di Rieti), L'Aquila (prov. di L'Aquila), Basciano (prov. di Teramo), Campotosto (prov. di L'Aquila), Capitignano (prov. di L'Aquila), Castel Castagna (prov. di Teramo), Castelli (prov. di Teramo), Cellino Attanasio (prov. di Teramo), Cermignano (prov. di Teramo), Colledara (prov. di Teramo), Fano Adriano (prov. di Teramo), Isola del Gran Sasso d'Italia (prov. di Teramo), Montorio al Vomano (prov. di Teramo), Penna Sant'Andrea (prov. di Teramo), Pietracamela (prov. di Teramo), Pizzoli (prov. di L'Aquila), Tossicia (prov. di Teramo).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma di Pescara del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Aniene, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Aniene è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Aniene, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Frosinone*: Filettino, Trevi nel Lazio, Fiuggi, Piglio e Guarcino;

B) *Provincia di L'Aquila*: Oricola e Rocca di Botte;

C) *Provincia di Rieti*: Orvinio e Scandriglia;

D) *Provincia di Roma*: Riofreddo, Cineto Romano, Arsoli, Roviano, Anticoli Corrado, Saracinesco, Palombara Sabina, Vicovaro, Mandela, Licenza, Percile, San Polo dei Cavalieri, Roccagiovine, Grottaferrata, Rocca di Papa, Montecompatri, Roccapriora, Castel San Pietro, Poli, Capranica Prenestina, Casape, San Gregorio da Sassola, Ciciliano, Sambuci, Castelmadama, Vallepietra, Arcinazzo Romano, Jenne, Subiaco, Affile, Roiate, Bellegra, Rocca Santo Stefano, San Vito

Romano, Pisoniano, Gerano, Cerreto Laziale, Canterano, Rocca Canterano, Marano Equo, Agosta, Cervara di Roma, Palestrina, Marino, Frascati, Colonna, Zagarolo, Tivoli, Marcellina, Sant'Angelo Romano, Labico e Monte Porzio Catone.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma di Roma del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Nera e del Velino, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Nera e del Velino è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Nera e del Velino ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Ascoli Piceno*: Arquata del Tronto;

B) *Provincia di Frosinone*: Filettino;

C) *Provincia di L'Aquila*: comuni di Montereale, Scoppito, Tornimparte, Lucoli, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Scurcola Marsicana, Avezzano, Tagliacozzo, Sante Marie, Carsoli, Pereto, Cappadocia, Castellafiume, Capistrello, Oricola e Rocca di Botte;

D) *Provincia di Macerata*: comuni di Ussita, Visso e frazione, Serravalle di Chienti e Castelsantangelo;

E) *Provincia di Perugia*: comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Poggiodomo, Cerreto di Spoleto, Sellano, Preci, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto, Foligno, Spoleto e Campello sul Clitunno;

F) *Provincia di Rieti*: comuni di Accumoli, Leonessa, Cittareale, Amatrice, Borbone, Posta, Micigliano, Antrodoco, Castel Sant'Angelo, Fiamignano, Pescorocchiano, Petrella Salto, Concerviano, Longone Sabino e frazione, Ascrea e frazioni, Varco Sabino, Marcetelli, Borgocollefegato, Collalto Sabino, Turania, Nespolo, Collegiove, Pozzaglia Sabino, Paganico, Castel di Tora, Colle di Tora, Roccasinibalda, Belmonte in Sabina, Torricella in Sabina, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Cittaducale, Rieti, Cantalice, Poggio Bustone, Rivodutri, Morro Reatino, Greccio, Contigliano, Cottanello, Configni Orvinio e Labro;

G) *Provincia di Roma*: comuni di Vallinfreda, Camerata Nuova, Vivaro Romano, Vallepietra, Subiaco, Cervara di Roma e Riofreddo;

H) *Provincia di Terni*: comuni di Polino, Ferentillo, Montefranco, Arrone, Terni, Narni, Stroncone, Amelia, Montecastrilli, Acquasparta e San Gemini.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma di Roma del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Paglia, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Paglia è delimitato come è indicato nella corografia 1.100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Paglia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Grosseto*: comuni di Sorano e Castell'Azzara.

B) *Provincia di Perugia*: comune di Città della Pieve.

C) *Provincia di Siena*: comuni di Abbadia San Salvatore, Radicofani, Sarteano, Cetona, San Casciano dei Bagni, Castiglione d'Orcia, Chianciano, Montepulciano, Piancastagnaio e Chiusi.

D) *Provincia di Terni*: comuni di Allerona, Castel Viscardo, Castel Giorgio, Porano, Montegabbione, Parrano, San Venanzo, Orvieto, Ficulle, Fabro e Monteleone di Orvieto.

E) *Provincia di Viterbo*: comuni di Lubriano, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Latera, Proceno e Onano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma di Roma del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Chiascio, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Chiascio è delimitato come è indicato nella corografia 1.100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero del Chiascio ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Perugia*: comuni di Perugia, Assisi, Valtopina, Nocera Umbra, Valfabbrica, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Gubbio, Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno, Spoleto, Gualdo Cattaneo, Bettona, Deruta, Giano dell'Umbria, Spello, Bevagna, Cannara, Montefalco, Castel Ritaldi, Sellano, Vallo di Nera, Sant'Anatolia di Narco e Torgiano.

B) *Provincia di Terni*: comune di Acquasparta.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma di Roma del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Tevere è delimitato come è indicato nella corografia 1.100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tevere ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi, ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Arezzo*: comuni di Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Subbiano, Arezzo, Anghiari, San Sepolcro, Monterchi, Cortona, Chiusi in Casentino e Castiglion Fiorentino.

B) *Provincia di Forlì*: comune di Verghereto.

C) *Provincia di Perugia*: comuni di San Giustino, Citerna, Monte Santa Maria Tiberina, Città di Castello, Pietralunga, Gubbio, Umbertide, Montone, Lisciano Niccone, Passignano sul Trasimeno, Magione e Perugia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma di Roma del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Fiora, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dei Fiora è delimitato come è indicato nella corografia 1.100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Fiora ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Grosseto*: Castel del Piano, Arcidosso, Santa Fiora, Roccalbegna, Castell'Azzara, Sorano, Pitigliano e Manciano.

B) *Provincia di Siena*: Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio.

C) *Provincia di Viterbo*: Onano, Latera e Valentano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma di Roma del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del torrente Sele e di quello del Tusciano, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sele e quello del Tusciano sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sele ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Avellino*: Bagnoli Irpino, Nusco, Lioni, Teora, Capo Sele, Calabritto e Senerchia.

B) *Provincia di Potenza*: Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Bella, Balvano, Baragiano, Ruoti, Avigliano, Vietri di Potenza, Picerno, Savoia di Lucania, Tito, Sant'Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Brienza, Sasso di Castalda, Abriola, Marsico Nuovo, Moliterno e Lagonegro.

C) *Provincia di Salerno*: Eboli, Campagna, Oliveto Citra, Valva, Laviano, Castelnuovo di Conza, Santomenna, Colliano, Contursi, Palomonte, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano, Postiglione, Siciniano degli Alburni, Auletta, Salvitelle, Petina, Pertosa, Caggiano, Polla, Altavilla Silentina, Castelcivita, Ottati, Sant'Angela a Fasanella, Corleto Monforte, Sant'Arsenio, Atena Lucana, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Albanella, Capaccio, Roccadaspide, Castel San Lorenzo, Acquara, Monteforte Cilento, Felitto, Bellosguardo, Magliano Vetere, Laurino, Roscigno, Sacco, Teggiano, Sala Consilina, Stio, Campora, Valle dell'Angelo, Piaggine, Monte San Giacomo, Sassano, Padula, Gioi, Moio della Civitella, Cannalonga, Novi Velia, Sanza, Buonabitacolo, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono e Casaletto Spartano.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tusciano ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Avellino*: Bagnoli Irpino.

B) *Provincia di Salerno*: Acerno, Campagna, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Eboli, Battipaglia e Montecorvino Pugliano.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma di Napoli del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Volturno e di quello del Calore-Irpino, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Volturno e quello del Calore-Irpino sono delimitati come è indicato nelle due corografie 1.100.000 vistate in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Volturno ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di L'Aquila*: Alfedena e Castel di Sangro.

B) *Provincia di Benevento*: Cusano Mutri, Pietraroia, Morcone, Cerreto Sannita, San Lorenzello, Faicchio, Guardia Sanframondi e San Salvatore Telesino.

C) *Provincia di Campobasso*: San Pietro Avellana, Vastogirardi, Carovilli, Roccasicura, Forlì del Sannio, Rionero Sannitico, Montenero Valcocchiara, Acquaviva d'Isernia, Miranda, Isernia, Fornelli, Cerro al Volturno, Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Colli al Volturno, Montaquila, Filignano, Macchia d'Isernia, Pesche, Sessano, Frosolone, Carpinone, Pettoranello del Molise, Macchiagodena, Sant'Angelo in Grotte, Castelpetroso, Castelpizzuto, Roccamandolfi, Longano, Sant'Agapito, Monteroduni, Pozzilli, Conca Casale, Venafro e Sesto Campano.

D) *Provincia di Caserta*: Capriati a Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Letino, Prata Sannita, Pratella, Valle Agricola, Ailano, Raviscanina, Sant'Angelo di Alife, San Gregorio, Castello d'Alife, Piedimonte di Alife, San Potito Sannitico, Presenzano, Conca della Campania, Tora e Picilli, Marzano Appio, Roccamonfina, Caianello, Teano, Galluccio, Roccaromana, Dragoni, Alvignano, Liberi, Castel di Sasso, Piana di Caiazzo, Gioia Sannitica e Alife.

E) *Provincia di Frosinone*: Picinisco, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda, Acquafondata e Viticuso.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Calore Irpino ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Avellino*: Sant'Arcangelo Trimonte, Ariano Irpino, Casalbore, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Zungoli, Scampitella, Trevico, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Castelbaronia, Flumeri, Melito Irpino, Bonito, Grotta Minarda, Carife, Vallata, Bisaccia, Guardia Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Sturno, Frigento, Gesualdo, Fontanarosa, Mirabella Eclano, Sant'Angelo all'Esca, Torella dei Lombardi, Villamaina, Paternopoli, Luogosano, Castelfranci, Montemarano, Nusco, Castelvetere sul Calore, San Mango sul Calore, Lapio, Montemiletto, Torre le Nocelle, Venticano, Pietradefusi, Montefusco, Torrioni, Petruro Irpino, Chianche, Santa Paulina, Tufo, Prata di Principato Ultro, Altavilla Irpina, Pratola Serra, Pietrastornina, Roccabascerana, Grottolella, Sant'Angelo a Scala, San Martino Valle Caudina, Summonte, Capriglia, Montefredanè, Montefalcine, Candida, Manocalzati, Avellino, Ospedaletto d'Alpinolo, Mercogliano, Monteforte Irpino, Contrada, Aiello del Sabato, Cesinali, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Serino, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Atripalda, San Potito Ultra, Parolise, Salza Irpina, Chiusano di San Domenico, Volturara Irpina, Cassano Irpino, Bagnoli Irpino e Montella.

B) *Provincia di Benevento*: Sassinoro, Morcone, Santa Croce del Sannio, Castelpagano, Colle Sannita, Circello, San Marco dei Cavoti, Reino, Fragneto l'Abate, Campolattaro, Pontelandolfo, Casalduni, Pietraroia, Cerreto, Sannita, San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, San Salvatore Telesino, Molinara, San Giorgio La Molara, Montefalcone di Val Fortore, Castelfranco in Miscano, Ginestra degli Schiavoni, Buonalbergo, Paduli, Apice, Calvi San Nazzaro, San Giorgio La Molara, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, San Leucio del Sannio, Ceppaloni, Arpaise, Benevento, Apollosa Montesorchio, Castelpoto, Foglianise, Vitulano, Campoli del Monte Taburno, Bonea, Tocco Caudio, Cautano, Sant'Agata dei Goti, Frasso Telesino, Melizzano, Solopaca, Paupisi, Torrecuso, Ponte, Pago Veiano, Pietrelcina, Pesco Sannita, Fragneto Monforte, Baselice e Pannarano.

C) *Provincia di Campobasso*: Sepino, San Giuliano del Sannio, Vinchiaturo, Mirabello Sannitico, Cercepiccola, Cercemaggiore e Riccia.

D) *Provincia di Foggia*: Roseto Val Fortore, Faeto Anzano di Puglia e Sant'Agata di Puglia.

E) *Provincia di Salerno*: Giffoni Vallepiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le due corografie, che ne fanno parte integrante, rimangono visibili presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione del servizio idrografico di Napoli.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Liri-Garigliano, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Liri-Garigliano è delimitato come indicato nelle due corografie 1:100.000 vistate in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Liri-Garigliano ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di L'Aquila*: Roccadimezzo, Massadalbe, Ovindoli, Gagliano Aterno, Scurcola Marsicana, Avezzano, Celano, Aielli, Cerchio, Collarmele, Pescina, Ortona de' Marsi, Cocullo, Luco ne' Marsi, Trasacco, San Benedetto dei Marsi, Ortucchio, Gioia dei Marsi, Collelongo, Lecce nei Marsi, Bisegna, Villa Vallelonga, Balsorano, Cappadoccia, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Civita d'Antino, Morino e San Vincenzo Valle Roveto.

B) *Provincia di Campobasso*: Conca Casale e Sesto Campano.

C) *Provincia di Caserta*: Sessa Aurunca, Roccamonfina, Galluccio, Conca della Campania, Rocca d'Evandro, Mignano Montelungo, San Pietro Infine e Presenzano.

D) *Provincia di Frosinone*: Serrone, Paliano, Piglio, Fiuggi, Acuto, Anagni, Trevi nel Lazio, Torre Caietani, Ferentino, Guarcino, Trivigliano, Fumone, Alatri, Collepardo, Vico nel Lazio, Veroli, Castelliri, Isola del Liri, Sora, Pescosolido, Brocco, Campoli Appennino, Fontechiari, Vicalvi, Alvito, San Donato Val di Comino, Settefrati, Sgurgola, Morolo, Supino, Patrica, Giuliano di Roma, Ceccano, Castro dei Volsci, Frosinone, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano, Fontana Liri, Arpino, Rocca d'Arce, Santo Padre, Casalvieri, Casalattico, Gallinaro, Atina, Colle San Magno, Terelle, Belmonte Castello, Villa Latina, Picinisco, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda, Acquafondata, Viticuso, San Vittore del Lazio, Cervaro, Sant'Elia Fiumerapido, Cassino, Villa Santa Lucia, Piedimonte San Germano, Castrocielo, Roccasecca, Sant'Andrea, Vallemaio, Coreno Ausonio, Ausonia, Castelnuovo Parano, Esperia, Pontecorvo, Pico, Pastena, San Giovanni Incarico, Falvaterra, San Giorgio a Liri, Pignataro Interamna e Sant'Apollinare.

E) *Provincia di Latina*: Roccamassima, Lenola, Campodimele, Itri, Formia, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano e Castelforte.

F) *Provincia di Roma*: Roiate, Bellegra, Olevano Romano, San Vito Romano, Capranica Prenestina, Genazzano, Rocca di Cave, Castel San Pietro Romano, Palestrina, Cave. Valmontone, Artena, Colleferro, Segni, Montelanico, Gorga e Carpineto Romano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e le corografie che ne fanno parte integrante, rimangono visibili presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma di Napoli del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del torrente Alento, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Alento è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Alento ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti in provincia di Salerno: Trentinara, Monteforte Cilento, Cicerale, Ogliastro Cilento, Magliano Vetere, Stio, Orria, Perito, Lustra, Salento, Gioi, Moio della Civitella, Campora, Cannalonga, Novi Velia, Vallo della Lucania, Ceraso, Cuccaro Vetere, Sessa Cilento, Omignano, Stella Cilento e Pollica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma di Napoli del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Ofanto, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Ofanto è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici o che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Ofanto ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Avellino*: Nusco, Torrella Dei Lombardi, Sant'Angelo Dei Lombardi, Lioni, Guardia Lombardi, Morra De Sanctis, Teora, Caposele, Andretta, Conza della Campania, Bisaccia, Cairano, Sant'Andrea Di Conza, Calitri e Aquilonia.

B) *Provincia di Potenza*: Pescopagano, Castelgrande, Rapone, San Fele, e Ruvo Del Monte.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la Sezione autonoma di Bari del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Agri, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Agri è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Agri ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 ottobre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Matera*: Gorgoglione, Aliano, Stigliano, Cirigliano, Accettura, Craco, Tursi e Colobraro.

B) *Provincia di Potenza*: Marsico Nuovo, Tramutola, Lagonegro, Moliterno, Sarconi, Grumento Nova, Marsico Vetere, Viggiano, Montemurro, Spinoso, Castelsaraceno, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Armento, Corleto Perticara, Laurenzana, Pietrapertosa, Guàrdia Perticarà, Gallicchio, Roccanova, Castronuovo, di Sant'Andrea, Sant'Arcangelo e Missanello.

C) *Provincia di Salerno*: Padula e Montesano sulla Marcellana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma di Catanzaro dell'Ufficio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del torrente Coscile, e di quelli del Garga e del Lao, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del torrente Coscile, quello del Garga, e quello del Lao sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Coscile ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1958, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Cosenza: Morano Calabro, Frascineto, Castrovillari, San Basile e Saracena.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Garga ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959,

o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Cosenza: Morano Calabro, Saracena, Lungro e Firmo.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Lao ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Potenza*: comuni di Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore, Viggianello, Rotonda e Lauria.

B) *Provincia di Cosenza*: comuni di Laino Castello, Laino Borgo, Tortora, Aieta, Papasidero, Praia a Mare, Santa Domenica Talao, Mormanno, Morano Calabro, Saracena, Orsomarso, Verbicaro, San Donato di Ninea e Acquaformosa.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma di Catanzaro del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione dei perimetri dei bacini imbriferi montani del Mucone, del Cardone, del Trionto, del Neto-Tacina, del Crocchio, del Savuto e del Soleo, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i perimetri dei bacini imbriferi montani: 1) del Mucone, 2) del Cardone, 3) del Trionto, 4) del Neto-Tacina, 5) del Crocchio, 6) del Savuto e 7) del Soleo, sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Mucone ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Cosenza: Celico, Spezzano della Sila, Longobucco, Acri, Luzzi e Bisignano.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Cardone, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Cosenza: Celico, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Serra Pedace, Pedace, Pietrafitta, Cosenza, Casole Bruzio e Trenta.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Trionto ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Cosenza: Acri, Longobucco, Bocchigliero, Campana, Pietrapaola, Caloveto e Cropalati.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Neto-Tacina ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Cosenza*: comuni di Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Serra Pedace, Pedace, Longobucco, Bocchigliero, Campana, San Giovanni in Fiore, Aprigliano e Rogliano.

B) *Provincia di Catanzaro*: comuni di Taverna, Cotronei, Caccuri, Cerenzia, Castelsilano, Savelli, Verzino, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Melissa, Strongoli, Casabona, Belvedere di Spinello, Petronà, Mesoraca, Petilia Policastro, Belcastro, Cutro e Roccabernarda.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Crocchio ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Catanzaro: Taverna, Petronà, Cerva, Andali Belcastro, Cropani e Sersale.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Savuto ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, e rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti: Mangone (provincia di Cosenza), Santo Stefano di Rogliano (prov. di Cosenza), Taverna (prov. Catanzaro), Rogliano (provincia di Cosenza), Parenti (prov. di Cosenza), Colosimi (prov. di Cosenza), Bianchi (prov. di Cosenza), Marzi (prov. di Cosenza), Belsito (prov. di Cosenza), Carpanzano (prov. di Cosenza), Scigliano (prov. di Cosenza), Pedivigliano (prov. di Cosenza), Soveria Mannelli (prov. di Catanzaro), Decollatura (prov. di Catanzaro), Motta Santa Lucia (prov. di Catanzaro), Altilia (prov. di Cosenza), Malito (prov. di Cosenza), Grimaldi (prov. di Cosenza), Conflenti (prov. di Catanzaro), Martirano Lombardo (prov. di Catanzaro), Aiello Calabro (prov. di Cosenza), San Mango d'Aquino (prov. di Catanzaro), Cleto (prov. di Cosenza) e Nocera Tirinese (prov. di Catanzaro).

Art. 8.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Soleo ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Cosenza: Buonvicino, Sant'Agata d'Esaro, Belvedere Marittimo e Sangineto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma di Catanzaro dell'Ufficio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione dei perimetri dei bacini imbriferi montani dell'Alaco, dello Stilaro, del Bonamico, del Calopinace, del Petrace e del Mesima, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro dei bacini imbriferi montani dell'Alaco, dello Stilaro, del Bonamico, del Calopinace, del Petrace e del Mesima, sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Alaco, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti in provincia di Catanzaro: Cardinale, Brognaturo, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio e Badolato.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dello Stilaro ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti in provincia di Reggio Calabria: Stilo, Bivongi, Pazzano, Placanica e Camini.

Art. 4.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Bonamico ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti in provincia di Reggio Calabria: Consoleto, Careri, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Samo e Casignana.

Art. 5.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Calopinace ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, entrambi in provincia di Reggio Calabria: Reggio Calabria e Cardeto.

Art. 6.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Petrace ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti in provincia di Reggio Calabria: Cittanova, Molochio, Ciminà, Varapodio, Oppido Mamertino, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Delianova, Cosoleto, Sinopoli, San Procopio, Santa Eufemia d'Aspromonte, Scilla, Bagnara, Melicuccà, Seminara e Palmi.

Art. 7.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Mesima ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Catanzaro*: San Nicola da Crissa, Filogaso, Vallelonga, Vazzano, Simbario, Pizzoni, Soriano Calabro, Sorianello, Spadola, Gerocarne, Arena, Dasà, Acquaro e Dinami.

B) *Provincia di Reggio Calabria*: San Pietro di Carità, Serrata, Candidoni, Laureana di Borrello, Galatro, Giffone, Maropati, Cinquefrondi, San Giorgio Morgeto e Cittanova.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Catanzaro del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Pollina, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Pollina è delimitato come è indicato nella corografia 1.100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Pollina ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Palermo: San Mauro Castelverde, Geraci Siculo, Castelbuono, Isnello, Pollina, Cefalù, Collesano, Gratteri, Polizzi Generosa, Petralia Sottana e Gangi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Palermo del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del San Leonardo-Sosio, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del San Leonardo-Sosio è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del San Leonardo-Sosio ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Palermo*: Corleone, Palazzo Adriano, Prizzi, Castronuovo di Sicilia, Lercara Friddi, Godrano, Mezzoiuso, Vicari, Roccapalumba, Cefalà Diana, Ciminna, Caccamo, Ventimiglia di Sicilia, Baucina, Campofelice di Fitalia, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana e Termini Imerese.

B) *Provincia di Agrigento* Sambuca di Sicilia, Burgio, Villafranca Sicula, Lucca Sicula, Caltabellotta, Calamonici, Santo Stefano Quisquina, Sciacca e Ribera.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma del Servizio idrografico di Palermo.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.
Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Eleuterio-Belice, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni,
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Eleuterio-Belice è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Eleuterio-Belice ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Palermo*: Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gena, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Misilmeri, Bolognetta, Bagheria, Ficarazzi, Marineo, Monreale, San Cipirello, Roccamena, Corleone, Campofiorito, Bisacquino e Contessa Entellina.

B) *Provincia di Trapani*: Camporeale, Poggioreale, Gibellina, Salaparuta, Partanna e Castelvetrano.

C) *Provincia di Agrigento*: Santa Margherita Belice, Montevago e Melfi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione autonoma del Servizio idrografico di Palermo.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Platani, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Platani è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Platani ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Palermo*: Vicari, Lercara Friddi, Castronuovo di Sicilia, Valledolmo, Sclafani, Caltavuturo, Polizzi Generosa e Petralia Sottana.

B) *Provincia di Caltanissetta*: Vallelunga Pratameno, Villalba, Acquaviva Platani, Mussomeli, Marianopoli, Santa Caterina Villarmosa, Sutera, Campofranco, Milena, Bompensiere, Montedoro, Serradifalco, Caltanissetta e San Cataldo.

C) *Provincia di Agrigento*: Santo Stefano Quisquina, Cammarata, San Giovanni Gemini, Alessandria della Rocca, San Biagio Platani, Casteltermini, Cianciana, Bivona, Sant'Angelo Muxaro, Aragona, Comitini, Grotte, Racalmuto, Canicattì, Cattolica Eraclea, Castrofilippo, Ribera, Calamonaci e Montallegro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Palermo del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Imera meridionale, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Imera meridionale è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Imera meridionale ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Palermo*: Polizzi Generosa, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Castellana, Geraci Siculo, Gangi, Bompietro, Alimena e Caltavuturo.

B) *Provincia di Enna*: Nicosia, Calascibetta, Enna, Villarosa, Piazza Armerina, Barrafranca e Pietraperzia.

C) *Provincia di Caltanissetta*: Resuttano, Santa Caterina Villarmosa, Caltanissetta, San Cataldo, Delia, Sommatino, Riesi, Butera, Mazzarino e Serradifalco.

D) *Provincia di Agrigento*: Canicattì, Naro, Ravanusa, Campobello di Licata e Licata.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Palermo del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Anapo e del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Cassibile, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Anapo e il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Cassibile sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Anapo ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Siracusa: Buccheri, Buscemi, Ferla, Cassaro, Palazzolo Acreide, Sortino, Solarino, Siracusa e Floridia.

Art. 3.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Cassibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Siracusa: Palazzolo Acreide, Noto, Avola e Siracusa.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Palermo del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Simeto e affluente Salso, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Simeto e affluente Salso è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Simeto e affluente Salso ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Catania*: Randazzo, Bronte, Maletto e Adrano.

B) *Provincia di Enna*: Cerami, Troina, Nicosia, Sperlinga, Centuripe, Regalbuto, Gagliano Castelferrato, Agira e Nissoria.

C) *Provincia di Messina*: Tortorici, Longi, Cesarò, San Teodoro, Mistretta e Capizzi.

D) *Provincia di Palermo*: Gangi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Palermo del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Alcantara, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Alcantara è delimitato come è indicato nella corografia 1.100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Alcantara ai sensi del secondo comma dell'art. 1 dello predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Messina*: Tortorici, Floresta, Santa Domenica Vittoria, Moltalbano Elicona, Roccella Valdemone, Moio Alcantara, Malvagna, Francavilla di

Sicilia, Motta Camastra, Graniti, Mongiuffi Melia, Gaggi, Taormina e Giardini.

B) *Provincia di Catania*: Bronte, Maletto, Randazzo, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa e Calatabiano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Palermo del Servizio idrografico.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Flumendosa, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Flumendosa, che ricade nel territorio delle provincie di Cagliari e di Nuoro, è delimitato come è indicato nella corografia 1.100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Flumendosa ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Nuoro*: Talana, Villagrande, Strisaili, Desulo, Arzana, Lanusei, Gairo Nuoro, Aritzo, Gadoni, Seulo, Seui, Osini, Ussassai, Laconi, Isili, Villanova Tulo, Sadali, Ulassai, Ierzu, Esterzili, Nurri, Serri, Escolca, Orroli, Perdasdefogu, Escalaplano e Tertenia.

B) *Provincia di Cagliari*: Mandas, Siurgus Donigala, Goni, San Basilio, Silius, Ballao, Armungia, San Nicolò Gerrei, Villasalto, San Vito, Muravera e Villaputzu.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visible presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione idrografica di Cagliari.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Taloro, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Taloro che ricade nel territorio delle provincie di Nuoro e Cagliari, è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Taloro ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono i seguenti:

A) *Provincia di Nuoro*: Orgosolo, Fonni, Mamoiada, Gavoi, Ollolai, Ovodda, Desulo, Tonara, Tiana, Teti, Olzai e Austis.

B) *Provincia di Cagliari*: Nugheddu, Santa Vittoria, Bidoni, Neoneli e Sedilo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione idrografica di Cagliari.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

(5976)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2105873) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.